



Decreto federale concernente il programma d'armamento 2020

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 2020² sull'esercito 2020,
decreta:

Art. 1 Principio

Il programma d'armamento 2020 è approvato.

Art. 2 Stanziamento di crediti d'impegno

Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno:

	mio. fr.
a. Modernizzazione delle telecomunicazioni dell'esercito	600
b. Sostituzione dei sistemi di condotta di FLORAKO	155
c. Rinnovo del materiale per l'aiuto in caso di catastrofe	116
d. Prolungamento della durata di utilizzazione dei carri armati granatieri 2000	438
e. Attualizzazione degli aerei PC-21	45

Art. 3 Trasferimenti tra i crediti d'impegno

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a procedere a trasferimenti tra i crediti d'impegno.

² Mediante trasferimenti di crediti, i singoli crediti d'impegno possono essere aumentati del 10 per cento al massimo.

¹ RS 101

² FF 2020 1995

Art. 4 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.